



Circolare Speciale **50/2021** pagine: 9

Contratto di rioccupazione

L'art. 41 del decreto Sostegni bis (D.L. 25.05.2021, n. 73) ha istituito il contratto di rioccupazione. Si tratta di nuova tipologia di **contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato** che ha l'obiettivo di incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei **lavoratori in stato di disoccupazione** nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica e attribuisce al datore di lavoro il diritto a beneficiare **dell'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali** dovuti, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail. Possono accedere al beneficio i **datori di lavoro privati**, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che abbiano effettuato **nuove assunzioni** mediante il contratto di rioccupazione nel periodo **tra il 1.07 e il 31.10.2021**.

L'esonero contributivo è accordato per un **periodo massimo di 6 mesi e per un importo massimo di € 6.000 annui**, riparametrato e applicato su base mensile.


Con la circolare Inps 2.08.2021, n. 115 sono state fornite le prime indicazioni per fruire **dell'esonero contributivo**, mentre con il messaggio 9.09.2021, n. 3050 l'Istituto ha comunicato che all'interno del Portale delle Agevolazioni è disponibile il modulo online **RIOC**, necessario a richiedere l'esonero.

ESONERO PER LE ASSUNZIONI EFFETTUATE CON CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE

Circ. Inps 2.08.2021, n. 115 - Mess. Inps 9.09.2021, n. 3050 - Art. 41 D.L. 25.05.2021, n. 73

Al fine di incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica, l’art. 41 del decreto Sostegni-bis ha istituito il c.d. contratto di rioccupazione, la cui stipulazione attribuisce al datore di lavoro il diritto a beneficiare, per un periodo massimo di 6 mesi, dell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali da questi dovuti, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di importo pari a € 6.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Con la circolare 115/2021 l’Inps ha fornito le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi, mentre con il messaggio 3050/2021 l’Istituto ha comunicato che dal 15.09.2021 è disponibile il modulo di istanza online “RIOCC”, volto alla richiesta del beneficio, ed ha fornito indicazioni operative.

SCHEMA DI SINTESI



CARATTERISTICHE

CONTRATTO

- **Tipologie contrattuali**
 - Possono accedere all’esonero i datori di lavoro privati che assumano lavoratori con il contratto di rioccupazione.
 - Qualora l’assunzione sia effettuata con altre tipologie contrattuali, anche se a tempo indeterminato, l’incentivo non spetta.
- **Natura**
 - Il contratto di rioccupazione consiste in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, stipulato in forma scritta ai fini della prova, diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ex art. 19, D.Lgs. 150/2015, nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica.

Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione a misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.
- **Progetto di inserimento**
 - Il contratto di rioccupazione prevede, con il consenso del lavoratore, un progetto individuale di inserimento finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo della durata di 6 mesi, durante i quali trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.
- **Recesso**
 - Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 2118 C.C., con preavviso decorrente dal medesimo termine.
 - Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di rioccupazione.
- **Disciplina ordinaria**
 - Per quanto non espressamente previsto dall’art. 41 del decreto Sostegni-bis, al contratto in trattazione si applica la disciplina ordinaria in materia di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

DATORI DI LAVORO

- **Destinatari**
 - Possono accedere al beneficio i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che abbiano effettuato nuove assunzioni mediante il contratto di rioccupazione nel periodo compreso tra il 1.07 e il 31.10.2021.
- **Esclusi**
 - Il beneficio non si applica nei confronti:
 - .. della Pubblica Amministrazione (art. 1, c. 2, D.Lgs. 165/2001);
 - .. delle imprese del settore finanziario, ossia quelle che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE al settore “K” - Financial and insurance activities (tutti i codici Ateco2007 rientranti nelle divisioni 64, 65 e 66 fanno parte della divisione K).

INCENTIVO

• **Importo**

- L'importo dell'esonero in esame, valevole per le sole assunzioni a tempo indeterminato effettuate con contratto di rioccupazione dal 1.07 al 31.10.2021, è pari, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a € 6.000 su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile.
- La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a € 500 (€ 6.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di € 16,12 (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

- Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

• **Contribuzione interessata**

- Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente esonerabile.
- Il **contributo aggiuntivo IVS**, destinato al finanziamento dell'incremento delle aliquote contributive del FPLD in misura pari allo **0,50%** della retribuzione imponibile, è soggetto all'applicazione dell'esonero contributivo, con contestuale abbattimento della quota annua del Tfr in misura pari al predetto incremento contributivo: pertanto, una volta applicato l'esonero dal versamento del contributo aggiuntivo IVS, il datore di lavoro non dovrà operare l'abbattimento della quota annua del Tfr ovvero dovrà effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo esclusa, per effetto dell'applicazione del massimale annuo di 6.000 euro, dalla fruizione dell'esonero contributivo.
- In particolare, **non sono oggetto di sgravio** le seguenti contribuzioni:
 - .. il contributo, ove dovuto, al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del Codice Civile";
 - .. il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli artt. 26, 27, 28 e 29 D. Lgs. 148/2015, al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, nonché il contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
 - .. il contributo dello 0,30% destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;
 - .. i premi e i contributi dovuti all'Inail;
 - .. le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento (contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria ex D.L. 103/1991; contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo ex art. 1, cc. 8 e 14 D. Lgs. 182/1997; contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti ex art. 1, cc. 3 e 4 D. Lgs. 166/1997).
- Poiché, inoltre, l'esonero contributivo opera sulla contribuzione effettivamente dovuta, in caso di applicazione delle **misure compensative** ex art. 10, cc. 2 e 3 D. Lgs. 252/2005 (destinazione del Tfr ai fondi pensione e al fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei Tfr di cui all'art. 2120 Codice Civile), l'esonero è calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta, al netto delle riduzioni che scaturiscono dall'applicazione delle predette misure compensative.

• **Rapporti a termine**

- Nei casi di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di 6 mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine, trova applicazione la previsione riguardante la restituzione del contributo aggiuntivo dell'1,40% prevista per i contratti a tempo determinato.

INCENTIVO

- **Somministrazione**
 - Con riferimento al contratto di somministrazione, i benefici economici legati all'assunzione sono trasferiti in capo all'utilizzatore.
- **Durata**
 - Il periodo di fruizione dell'incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, ivi comprese le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.
 - La misura spetta per un periodo massimo di 6 mesi dalla data dell'evento incentivato.
- **Revoca**
 - L'eventuale revoca del beneficio non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore.
 - Pertanto, se il lavoratore, per il quale è stata già parzialmente fruita l'agevolazione, viene nuovamente assunto dal medesimo o da altro datore di lavoro con contratto di rioccupazione, per il nuovo rapporto si può fruire della medesima misura di esonero per i mesi residui spettanti.
 - Per determinare il periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero in capo al nuovo datore di lavoro, il precedente periodo di fruizione, anche se revocato, deve essere comunque computato.
- **Dimissioni del lavoratore**
 - In caso di dimissioni del lavoratore, il beneficio trova applicazione per il periodo di effettiva durata del rapporto di lavoro.
- **Limite di risorse**
 - Il beneficio contributivo è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a € 585,6 milioni per il 2021 e a € 292,8 milioni per il 2022.
 - L'Inps provvederà al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e qualora dovesse emergere il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, non potranno essere adottati altri provvedimenti concessori e le domande inoltrate all'Inps verranno rigettate per carenza di fondi.
 - L'agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziare e l'Inps autorizzerà la fruizione della misura solo dopo avere verificato la sufficiente capienza di risorse.

CONDIZIONI

- **Generali**
 - L'agevolazione **non spetta** se:
 - .. l'assunzione (o l'utilizzo in somministrazione) viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia già manifestato per iscritto la propria volontà di essere riassunto;
 - .. presso il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione siano in atto sospensioni dal lavoro non connesse all'emergenza Covid, ma a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui riguardino lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione.
 - **Si può fruire** dell'esonero contributivo:
 - .. anche se le assunzioni costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro;
 - .. anche nelle ipotesi di licenziamenti e successive assunzioni dello stesso lavoratore, effettuate nel periodo di vigenza del contratto di rioccupazione da parte di datori di lavoro collegati, per la durata dell'eventuale periodo residuo.
 - Con riferimento **al rispetto delle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria**, la fruizione dell'esonero contributivo è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
 - .. regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale (DURC);
 - .. assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
 - .. rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle OO.SS. dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
- L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti all'instaurazione e alla modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione produce la perdita della parte di incentivo relativa al periodo compreso tra la data di decorrenza del rapporto agevolato e quella della tardiva comunicazione.

CONDIZIONI
(segue)

• **Specifiche**

- **Il diritto alla legittima fruizione** c'è se, alla data dell'assunzione:
 - .. il lavoratore è in stato di disoccupazione ex art. 19 D. Lgs. 150/2015;
 - .. i datori di lavoro non hanno proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, a licenziamenti individuali per g.m.o., ai sensi dell'art. 3, L. 604/1966 (esclusi quelli per sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro e per superamento del periodo di comporta), o a licenziamenti collettivi, ai sensi della L. 223/1991, nella medesima unità produttiva.
- **Decadono dal beneficio dell'esonero e devono restituire** quanto fruito i datori di lavoro che procedono:
 - .. al licenziamento del lavoratore agevolato durante o al termine del periodo di inserimento;
 - .. al licenziamento collettivo o individuale per g.m.o. di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale del lavoratore assunto con l'esonero in trattazione, nei 6 mesi successivi all'assunzione agevolata.

AIUTI
DI STATO

- Il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19.03.2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (c.d. Temporary framework), e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione, ed è altresì subordinato, ai sensi dell'art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

- La Commissione, con la decisione C(2021) 5352 final del 14.07.2021, ha autorizzato la concedibilità dell'esonero.

Condizioni	<ul style="list-style-type: none"> • La Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> .. siano di importo non superiore a € 1.800.000 (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere) o non superiore a € 270.000 per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura; .. siano concessi a imprese che non fossero già in difficoltà al 31.12.2019; .. in deroga al punto precedente, siano concessi a microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31.12.2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione; .. siano concessi entro il 31.12.2021.
Clausola Deggendorf	I soggetti beneficiari di agevolazioni di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea e per i quali non sarebbe possibile richiedere la concessione di nuovi aiuti in assenza della restituzione dei primi, "accedono agli aiuti al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione".
Registro	<ul style="list-style-type: none"> • L'Inps provvederà a registrare la misura nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato. • Per le assunzioni a scopo di somministrazione l'onere di non superare il massimale è a carico dell'utilizzatore.

**COORDINAMENTO
CON ALTRI
INCENTIVI**

• **Principio**

- L'esonero contributivo è cumulabile, per il periodo di durata del rapporto successivo ai 6 mesi, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente: dal mese successivo a quello in cui ha termine il periodo di fruizione dell'agevolazione (massimo 6 mesi) potranno essere applicati gli ulteriori esoneri o agevolazioni eventualmente spettanti, ma per un periodo al netto di quello di fruizione dell'esonero contributivo previsto dal decreto Sostegni-bis.

Esempi	Esonero contratto di rioccupazione (massimo 6 mesi al 100%) + esonero donne svantaggiate (massimo 18 mesi): gli esoneri sono cumulabili ma in successione e al netto, quindi prima i 6 mesi del contratto di rioccupazione e poi, a decorrere dal mese successivo, 12 mesi (18-6) dell'esonero per l'assunzione di donne svantaggiate previsto dalla legge di Bilancio 2021.
	Esonero contratto di rioccupazione (massimo 6 mesi al 100%) + incentivo assunzione disabili: per i primi 6 mesi del rapporto si può accedere all'esonero rioccupazione e, al termine, qualora vi sia una specifica autorizzazione al riguardo, all'incentivo per assunzione di disabili per il periodo residuo utile.

• **Agevolazioni non incentivi all'assunzione**

- La **regola della fruizione in successione** di più misure **vale** anche nelle ipotesi in cui ci si intenda avvalere di agevolazioni non rientranti specificamente nell'alveo degli incentivi all'assunzione.
- In particolare, con riferimento alla c.d. **Decontribuzione Sud** di cui alla legge di Bilancio 2021, la stessa, in presenza di tutte le condizioni legittimanti la fruizione, potrà trovare applicazione, per il medesimo lavoratore, solo dal mese successivo rispetto al termine di fruizione dell'esonero rioccupazione e per il periodo di durata della suddetta Decontribuzione Sud.

• **Incentivi per l'assunzione di giovani**

- Gli incentivi per l'assunzione di giovani previsti dalla legge di Bilancio 2018 e dalla legge di Bilancio 2021 **non sono cumulabili** con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente **limitatamente al periodo di applicazione degli stessi**.
- Anche nelle ipotesi di assunzioni di giovani con **contratto di rioccupazione** si può accedere **prima** all'esonero in trattazione per un periodo massimo di 6 mesi **e poi**, dal mese successivo e per il **periodo residuo** all'**esonero giovani** (30 mesi o, nelle ipotesi di assunzioni di giovani nelle Regioni del Mezzogiorno, per il solo esonero di cui alla legge di Bilancio 2021, 42 mesi).

OPERATIVITÀ

ISTANZA

<ul style="list-style-type: none"> • Modulo “RIOCC” 	<ul style="list-style-type: none"> • Il modulo di istanza online “RIOCC”, per la richiesta del beneficio, è disponibile all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”, presente sul sito Internet www.inps.it. 	<p>Dal 15.09.2021</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Informazioni 	<ul style="list-style-type: none"> • Indicazione del lavoratore nei confronti del quale è intervenuta l’assunzione a tempo indeterminato con contratto di rioccupazione. • Codice della relativa comunicazione obbligatoria. • Retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità (per i part-time si indica comunque quella del tempo pieno). • Eventuale percentuale di part-time. • Aliquota contributiva datoriale oggetto di sgravio. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Attività Inps 	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica dell’esistenza del rapporto a tempo indeterminato. • Calcolo dell’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata. • Verifica della sussistenza della copertura finanziaria. • In caso di sufficiente capienza di risorse per tutto il periodo agevolabile, comunicazione, in calce al modulo di istanza online, che il datore di lavoro è stato autorizzato a fruire dell’esonero individuando l’importo massimo spettante. • Verifica dell’eventuale presenza nel c.d. elenco Deggendorf del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), del nominativo del datore di lavoro richiedente l’agevolazione con conseguente mancata autorizzazione alla fruizione della misura. • Controlli sulla sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell’incentivo, anche a seguito dell’autorizzazione al godimento. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Variazioni di orario 	<ul style="list-style-type: none"> • Nelle ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro nel corso del rapporto lavorativo, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio non potrà superare il tetto già autorizzato. • Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante per fruire dell’importo ridotto. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Fruizione della agevolazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Dopo l’accantonamento definitivo delle risorse, effettuato in base all’aliquota contributiva datoriale dichiarata nell’istanza, si può fruire dell’importo spettante, in quote mensili, a partire dal mese di assunzione per massimo 6 mensilità, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mediante conguaglio nelle denunce contributive e nei limiti della contribuzione esonerabile. <p>I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).</p>

**FLUSSO
UNIEMENS**

- I soggetti autorizzati esporranno, **a partire dal flusso di competenza del mese di ottobre 2021**, i nomi dei lavoratori per i quali spetta l’esonero, valorizzando l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>, dove deve essere indicata la contribuzione dovuta calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
- Per esporre il beneficio spettante devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:
 - .. nell’elemento <CodiceCausale> il valore “RIOCI”;
 - .. nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> il valore “N” (le agenzie di somministrazione devono indicare il numero di matricola dell’azienda presso cui è stato inviato il lavoratore);
 - .. nell’elemento <AnnoMeseRif> l’AnnoMese di riferimento del conguaglio (la valorizzazione per i mesi di luglio 2021 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente, può essere effettuata solo nei flussi di competenza ottobre, novembre e dicembre 2021);
 - .. nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

La sezione “InfoAggcausaliContrib” va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.

Passaggio di un lavoratore per cessione individuale del contratto ex art. 1406 C.C. o trasferimento di azienda ex art. 2112 C.C.

- | | |
|---|---|
| <p>• Nelle ipotesi di passaggio di un lavoratore, per il quale il datore di lavoro cedente stava già godendo dell’incentivo, a un altro datore di lavoro, il subentrante deve procedere come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> .. indicare il lavoratore in questione, nell’elemento <Assunzione>, con il codice tipo assunzione “2T” (avente il significato di “Assunzione in carico di lavoratori a seguito di trasferimento d’azienda o di ramo di essa, a seguito di cessione individuale di contratto da parte di un’altra azienda ovvero di passaggio diretto nell’ambito di gruppo d’imprese che comportano comunque il cambio di soggetto giuridico”); .. valorizzare contemporaneamente l’elemento <MatricolaProvenienza> con l’indicazione della posizione contributiva Inps presso la quale il lavoratore era precedentemente in carico. | <p>Nella medesima ipotesi, il cedente, a sua volta, provvederà a indicare il lavoratore in questione nell’elemento <Cessazione>, con il medesimo codice tipo cessazione “2T”, senza la contemporanea valorizzazione dell’elemento <MatricolaProvenienza>.</p> |
|---|---|